

L'art. 2, comma 105 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 (ovvero la concessione di un assegno vitalizio e l'attribuzione, in caso di morte, di due annualità della pensione di reversibilità ai parenti superstiti) alle vittime della criminalità organizzata, alle "vittime del dovere", ai sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari.

L'art. 2, comma 106 apporta modifiche alla suddetta legge n. 206/2004 e, in particolare, stabilisce che la pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito un'invalidità permanente pari ad almeno l'80% della capacità lavorativa deve essere pari all'ultima retribuzione percepita integralmente. Inoltre, ai figli maggiorenni superstiti della vittima, anche se non conviventi, deve essere attribuito un assegno vitalizio non reversibile. I suddetti benefici si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero ai danni di cittadini italiani, residenti in Italia al momento dell'evento.

I commi 488, 490 e 491 dell'art. 2 riconoscono, a decorrere dall'anno 2008, agli enti previdenziali pubblici la possibilità di effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili. Tale limite può essere eventualmente superato, con apposito decreto ministeriale e solo dopo aver valutato la compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, per facilitare i suddetti investimenti, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite non debbono essere utilizzate per calcolare il tetto massimo oltre il quale scatta il divieto di tenere risorse depositate ai sensi della legge n. 119/1981 e successive modificazioni. Il comma 492 del medesimo articolo dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite per gli impieghi delle risorse disponibili da precedenti disposizioni.

I commi 493, 494 e 495 dell'art. 2 stabiliscono, per l'anno 2008, che l'adeguamento dei trasferimenti all'INPS dovuti dallo Stato, ai sensi dell'art. 37, c. 3, lett. c), della legge n. 88/1989, e successive modificazioni, e dell'art. 59, c. 34, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni, viene fissato rispettivamente in: 1) 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); 2) 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trattamenti di cui al precedente capoverso, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati, per l'anno 2008, in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni indicate al precedente punto 1) e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al precedente punto 2).

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al netto, per quanto riguarda la somma di cui al precedente punto 1), di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

I commi 496-499 dell'art. 2, contengono disposizioni in materia di anticipazioni tra diverse gestioni previdenziali. In particolare, per il superamento del temporaneo squilibrio di cassa

della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP conseguenti alla disciplina di al D.M. n. 45/2007, relativamente agli esercizi 2008-2009-2010, tale gestione può ricorrere ad anticipazioni da altre gestioni INPDAP. Per gli anni successivi, l'Istituto dovrà ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

L'art. 2, comma 500, dispone che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998, valutati in 667,60 milioni di euro per il 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: - le somme che, sulla base del bilancio consuntivo 2006, risultano trasferite alla gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989 in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro; - le risorse trasferite all'INPS, accantonate presso la suddetta gestione e non utilizzate per i rispettivi scopi, per un ammontare complessivo pari a 107,83 milioni di euro.

L'art. 2, comma 503 dispone che, per calcolare il valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al cosiddetto Fondo di previdenza volo, agli iscritti antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, c. 2, della legge n. 480/1988, devono essere applicati i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base di specifici criteri attuariali deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'art. 2, comma 504 chiarisce che le disposizioni contenute negli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità), relativi alla copertura contributiva utile ai fini pensionistici per periodi di maternità, si applicano agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 2, comma 505 fornisce l'interpretazione dell'art. 6, c. 3, della legge n. 140/1985, in materia di perequazione della maggiorazione prevista per gli ex combattenti.

L'art. 2, comma 623 estende, a decorrere dal 2008, agli Enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione individuati dall'ISTAT, in base all'art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004, i tetti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui ai precedenti commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle spese previste nel 2007 e quelle rideterminate dal 2008 dovrà confluire nell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e controllo devono vigilare sull'applicazione del comma.

L'art. 2, comma 625 abroga il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, relativo alla riduzione del 20% delle spese per consumi intermedi prevista per gli enti pubblici non territoriali per il triennio 2007-2009.

È stato emanato il Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222. Alcuni articoli hanno particolare rilievo rispetto alla materia in esame.

L'art. 15 "Rinnovi contrattuali 2006-2007. Autorizzazione di spesa" autorizza, in aggiunta a quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2007, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio previsti per

alcune categorie di lavoratori pubblici. Gli importi corrisposti costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione delle legge finanziaria per il 2008.

L'art. 28 "Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani" sopprime l'ente pubblico Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) trasferendo all'INPS, con evidenza contabile separata, i rapporti pendenti attivi e passivi del ramo previdenziale e all'INAIL tutti i rapporti pendenti attivi e passivi del ramo assicurativo. Con successivi decreti ministeriali saranno definite anche le modalità per il trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL.

L'art. 34 riguarda l'estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle "vittime del dovere" a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Estende i benefici già previsti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004 alle 'vittime del dovere' e ai loro familiari superstiti di cui ai commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 e alle vittime della criminalità organizzata nonché ai loro familiari superstiti di cui al comma 1 della legge n. 302/1990.

Apporta, inoltre, modifiche alla suddetta legge n. 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice): in particolare, stabilisce che la retribuzione pensionabile per coloro che abbiano subito un'invalidità permanente a causa di atti di terrorismo o per le vedove o gli orfani, prevista ai sensi dell'articolo 2, vada rideterminata incrementandola di una quota del 7,5%. Per coloro, invece, che abbiano subito un'invalidità permanente inferiore all'80% (art. 3, legge n. 206/2004) e che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti, prevede un'indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto.

L'art. 37 "Investimenti degli enti previdenziali pubblici" limita la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate. Esse, infatti, assunte a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, devono dar luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

L'art. 44 "Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito" prevede per i contribuenti la cui imposta netta sia risultata pari a zero nel 2006, una detrazione fiscale, per l'anno 2007, di 150 euro, il cosiddetto Bonus agli incapienti. Un'ulteriore detrazione è prevista per ciascun familiare a carico. La misura di sostegno non è invece prevista per coloro che, nell'anno 2006, siano risultati a carico di altri soggetti. Inoltre, non spetta a coloro i cui redditi complessivi siano risultati superiori a 50.000 euro.

Interventi a favore delle pensioni basse (la cosiddetta quattordicesima) sono stati previsti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127 "Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria" (G.U. n. 190 del 17 agosto 2007). In particolare, l'art. 5 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2007, incrementi a favore di titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite da enti pubblici di previdenza, determinati sulla base dei criteri di anzianità anagrafica pari o superiore a 64 anni; di anzianità contributiva (in caso di pensione diretta e di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti; in

caso di titolarità di sola pensione ai superstiti l'anzianità contributiva è computata al 60%); di decorrenza degli aumenti; di tetto reddituale (non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., escludendo solo i redditi derivanti da assegni familiari, da casa di abitazione, da indennità di accompagnamento e da TFR); di incremento parziale nei confronti di chi ha un reddito superiore al tetto reddituale annuo ma non supera il minor importo dato dal tetto reddituale stesso più l'incremento previsto dalla norma. E' precisato che l'incremento, salvo l'anno 2008, non costituisce reddito per le altre prestazioni previdenziali e per il fisco per un importo massimo di 156 euro e che l'incremento delle maggiorazioni sociali anche per i cittadini residenti all'estero, è stabilito sino ad un massimo di 580 euro al mese e di 7.540 euro all'anno; per gli anni successivi l'incremento è agganciato a quello del trattamento minimo. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni del triennio 2008-2010 è applicato nella misura del 100%. Dal 2011 per gli stessi nella misura del 90%, mentre per i trattamenti oltre 5 volte il trattamento minimo l'indice viene applicato nella misura del 75 per cento.

Viene, altresì, rinviata ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione dei criteri di assegnazione delle somme previste e le altre modalità di attuazione. Sono anche rideterminati gli importi di copertura finanziaria per interventi e misure agevolative per il riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi attraverso nuovi stanziamenti nei fondi costituiti presso il Ministero del lavoro così stabiliti: 267 mln di euro per l'anno 2008; 234 mln di euro per l'anno 2009; 200 mln di euro per l'anno 2010.

Con la circolare INPDAP n. 26 del 25 settembre 2007 e la circolare ENPALS n. 15 del 19 ottobre 2007, entrambe attuative dell'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 (interventi a favore delle pensioni basse), i due istituti pubblici hanno diramato istruzioni per la corresponsione della somma aggiuntiva sui trattamenti pensionistici, prevista dalla normativa indicata.

Relativamente al Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con successivi decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stati adeguati i contributi dovuti sia dagli iscritti che dallo Stato, secondo quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 della legge n. 903/1973. Relativamente all'anno 2005, i due contributi (rispettivamente di 1.439,88 e di 6.712.063,84 euro annui) sono stati fissati con DD.II 7 marzo 2007 pubblicati sulle GG.UU n. 79 del 4 aprile 2007 e n. 152 del 3 luglio 2007.

Nel 2006 i suddetti contributi sono stati elevati, rispettivamente, ad euro 1.465,80 e 6.832.880,99 annui con due distinti DD.II L. 22 novembre 2007. Il contributo previsto dalla legge n. 84/1982 è restato stabilito nel 2005 in euro 1.031.914,00 e nel 2006 in euro 1.032.914,00.

In materia di previdenza complementare, in attuazione delle norme della legge finanziaria 2007, è stato emanato, in data 30 gennaio 2007, il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, recante: "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria)". Relativamente al Fondo Tesoreria, è stata data attuazione al comma 759

dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, il quale stabilisce che, con conferenza dei servizi, ne vengano accertate le risorse. Va segnalato, al riguardo, che il testo della disposizione è stato modificato dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 di conversione del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, che ha eliminato la prevista trimestralità di tale accertamento. Con la conferenza dei servizi del 19 dicembre 2007 l'INPS ha comunicato il montante delle risorse che, allo stato, risultavano pervenute, da trasferire sull'apposito capitolo di bilancio dello Stato.

È stato, inoltre, emanato il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, recante: "Attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FON-DINPS)". Relativamente al FONDINPS, si segnala che il 30 ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 30 gennaio 2007, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato, in estratto, in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2007), con cui è stato costituito presso l'INPS, il relativo Comitato amministratore. L'INPS ha diramato ulteriori istruzioni operative con i messaggi n. 22789 del 19 settembre 2007 e n. 27256 del 12 novembre 2007 e, con delibera del 21 novembre 2007, la COVIP ha iscritto il Fondo all'Albo dei fondi pensione.

Sempre in riferimento al sistema normativo della previdenza complementare, l'Agenzia delle Entrate ha adottato, in data 18 dicembre 2007, la circolare n. 70/E, *"Modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare – decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"*.

Si segnala, inoltre, che il 15 ottobre 2007 la Federazione Italiana editori Giornali (Fieg) e la Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi), che costituiscono le fonti istitutive del Fondo di previdenza complementare a favore dei giornalisti italiani, hanno sottoscritto un nuovo accordo con cui modificano lo Statuto, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" introduce, all'art. 2, comma 501, la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di cui all'art. 74, c. 1, della legge finanziaria per il 2001, anche ai fini del finanziamento dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

6.2.1 - Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti

Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero delle politiche per la famiglia e con il Ministero dell'economia e delle finanze 31 agosto 2007 "Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" stabilisce nuove procedure per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che decidono di esercitare la facoltà di riscatto per periodi di aspettativa antecedenti il 31 dicembre 1996 per gravi motivi di famiglia, ai sensi della legge n. 296/2006. Provvede, inoltre, ad adeguare le tariffe per il calcolo della riserva matematica da versare all'INPS ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

È stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 30 ottobre 2007, “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2007” che ammette, per l’anno 2007, l’ingresso di lavoratori extracomunitari, fino a 170.000 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale o autonomo.

Si cita, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 8 novembre 2007, “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2008” che ammette, come anticipazione delle quote massime d’ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2008, l’ingresso in Italia di 80.000 unità, per motivi di lavoro subordinato stagionale.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti pubblici, l’INPDAP con propria circolare n. 4 del 25 gennaio 2007 si esprime sulla valutazione ai fini pensionistici dei periodi svolti per i progetti di lavori socialmente utili (ex LSU - LPU) per i lavoratori assunti con obbligo di iscrizione alle Casse gestite dall’INPDAP. La circolare tratta il riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi di lavoro svolti in attività di lavori socialmente utili o di pubblica utilità da parte di lavoratori successivamente assunti presso datori di lavoro con obbligo di iscrizione INPDAP. In particolare il riconoscimento dei predetti periodi verrà attuato da parte dell’INPDAP con la procedura della ricongiunzione (art. 2 legge n. 29 del 1979) a condizione che sussista presso l’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, una pregressa posizione assicurativa rispetto ai periodi relativi allo svolgimento di attività socialmente utili o di pubblica utilità.

Con la circolare n. 22 del 9 agosto 2007 in attuazione all’art. 1, commi 774, 775 e 776 della legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007 riguardante la nuova disciplina delle pensioni ai superstiti; interpretazione autentica art. 1 comma 41 legge n. 335 /95, l’INPDAP ha chiarito la parte della normativa in oggetto, con particolare riferimento alle modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale sulle prestazioni di reversibilità e alla clausola di salvaguardia dei trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore delle legge finanziaria, già definiti in sede di contenzioso, contenuta al comma 77.

Di particolare rilievo è anche la circolare INPDAP n. 27 del 4 ottobre in attuazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45 “Regolamento di attuazione dell’articolo unico, comma 347 della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006) in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP”. Con tale atto l’Istituto, con riferimento al cd. Fondo Credito, ha fornito precisazioni in merito ai soggetti destinatari, alle modalità di adesione, di non adesione e di recesso, alla contribuzione al Fondo e alle prestazioni offerte.

Perequazione automatica delle pensioni.

È stato pubblicato il D.M. 19 novembre 2007 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale recante: “Perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2007. Valore definitivo anno 2006”, con il quale è stata ufficializzata l’aliquota definitiva per la perequazione al costo della vita, con effetto dal 1 gennaio 2007, dell’importo delle pensioni in essere nell’anno 2006 e l’aliquota provvisoria per la perequazione al costo della vita, con effetto dal 1 gennaio 2008, dell’importo delle pensioni in essere nell’anno 2007.

L’aliquota definitiva per la perequazione, con effetto dal 1 gennaio 2007, è risultata pari al 2% mentre l’aliquota per la perequazione provvisoria, con effetto dal 1 gennaio 2008, è stata

fissata all'1,6%. L'eventuale scostamento, rispetto all'inflazione reale, sarà compensato in sede di perequazione per l'anno successivo.

Come avvenuto nel precedente anno, non sarà effettuato alcun congruaglio in quanto l'aumento attribuito in via provvisoria a gennaio 2007 è risultato pari allo stesso valore, 2%, del dato definitivo ISTAT per il 2006.

Ai sensi dell'art. 69 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato per intero alla quota di pensione non eccedente l'importo corrispondente a tre volte il trattamento minimo INPS (per il 2008, il trattamento minimo è pari a euro 443,12). Tale aliquota si riduce al 90% per la quota di pensione compresa tra tre e cinque volte l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS, mentre si riduce al 75% per la quota di pensione eccedente cinque volte l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS.

Tabella PS.9. – SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	ANNI	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
Trattamenti di pensione di base - IVS	2006	-6.257	-103.895
	2007	-	-
Trattamenti integrativi	2006	-151	4.047
	2007	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tabella PS.10. – ENTI ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE IVS. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

	ANNI	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
Enti per lavoratori dipendenti privati	2006	-4.963	-117.396
	2007	-	-
- di cui INPS	2006	-5.245	-121.951
	2007	-	-
Enti per dipendenti pubblici (INPDAP)	2006	-265	4.483
	2007	-	n.d.
Lavoratori autonomi	2006	-3.260	-14.216
	2007	-	-
Liberi professionisti	2006	2.231	23.234
	2007	-	-
TOTALE	2006	-6.257	-103.895
	2007	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Amianto (L. 257/92 - L. 271/93)

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” introduce alcune importanti disposizioni riguardanti l'amianto. L'art. 1, c. 241 e seguenti, regolamentano l'istituzione ed il funzionamento presso l'INAIL di un Fondo per le vittime dell'amianto, con contabilità autonoma e separata, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» e, in caso di premorte, in favore degli eredi. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Il finanziamento del Fondo è a carico per un quarto delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

Tabella PS.11. – PRINCIPALI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI (milioni di euro)

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	ANNI	Prestazioni erogate	Variazioni % su anno precedente	Importi erogati	Variazioni % su anno precedente
Pensioni di base	2006	18.120.626		199.084	
	2007	-		-	
Pensioni integrative	2006	147.867		1.251	
	2007	-		-	

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Valutazioni

Non essendo ancora pervenuti i dati relativi all'esercizio 2007, non possono essere effettuati confronti tra gli esercizi 2006-2007.

6.2.2 - Trattamento IVS di base lavoratori autonomi

La legge 24/12/2007, n. 247, recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” ha introdotto alcune disposizioni relative ai lavoratori autonomi.

In particolare, per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS, di cui all'art. 26 della legge n. 335/1995, l'art. 1, comma 79, determina nel 24% per l'anno 2008, nel 25% per l'anno 2009 e nel 26% per l'anno 2010, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dovuta dagli iscritti non assicurati presso altre forme obbligatorie. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti le aliquote di cui sopra sono determinate nella misura del 17 per cento.

Tabella PS.12. – ELEMENTI DELL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS (milioni di euro)

CATEGORIA DI LAVORATORI	ANNI	Assicurati	Numero di prestazioni		Importo per contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi delle prestazioni (in euro)		
			Dirette	Superstiti			Assicurati per numero di prestazioni	Contributi per prestazione	Dirette	Superstiti	TOTALI
			(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)=(1)/[(2)+(3)]	(7)=(4)/(5)
Lavoratori dipendenti settore privato	2006	13.147.149	7.559.622	3.014.073	86.045	114.673	1,24	0,75	12.341	7.094	10.845
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui INPS	2006	12.710.778	7.407.671	2.975.323	83.290	111.575	1,22	0,75	12.230	7.052	10.746
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavoratori dipendenti settore pubblico (INPDAP)	2006	3.395.000	1.919.599	619.315	48.093	47.534	1,34	1,01	20.823	12.211	18.722
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavoratori autonomi	2006	6.181.868	3.789.245	965.380	19.199	34.402	1,30	0,56	7.965	4.374	7.236
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liberi professionisti	2006	983.024	152.795	100.597	4.656	2.474	3,88	1,88	12.001	6.362	9.762
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2006	23.707.041	13.421.261	4.699.365	157.993	199.084	1,31	0,79	19.065	11.659	17.144
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tabella PS.13. — ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS — LAVORATORI DIPENDENTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero assicurati	Numero prestazioni	Importo per contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)
Enti per lavoratori dipendenti settore privato	2006	13.147.149	10.573.695	86.045	114.673	1,24	0,75	6.545	10.845
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
INPS - Istituto Nazionale Prev. Sociale	2006	12.710.778	10.382.994	83.290	111.575	1,22	0,75	6.553	10.746
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti	2006	12.557.000	10.086.859	81.137	105.548	1,24	0,77	6.461	10.464
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo previdenza dazieri	2006	790	9.866	13	150	0,08	0,09	16.456	15.153
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo I.V.S. volo	2006	12.793	5.446	169	213	2,35	0,79	13.218	39.093
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gestione personale enti pubblici creditizi	2006	61.920	38.760	988	1.202	1,60	0,82	15.950	30.998
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ferrovie dello Stato	2006	78.275	242.063	984	4.463	0,32	0,22	12.567	18.438
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
INPGI - Gestione previdenziale obbligatoria giornalisti dipendenti	2006	19.092	5.794	436	293	3,30	1,49	22.859	50.518
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPALS - Ente Naz. Prev. Assicur. Lavoratori dello Spettacolo	2006	266.560	58.555	998	782	4,55	1,28	3.743	13.346
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lavoratori dello spettacolo	2006	260.160	57.161	910	757	4,55	1,20	3.499	13.240
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
- Professionisti sportivi	2006	6.400	1.394	87	25	4,59	3,54	13.655	17.719
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
IPOST - Istituto Postelegrafonici - gestione quiescenza	2006	150.719	126.352	1.321	2.024	1,19	0,65	8.765	16.021
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-

segue: Tabella PS.13. — ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS — LAVORATORI DIPENDENTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero assicurati	Numero prestazioni	Importo per contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)
Enti per lavoratori dipendenti settore pubblico	2006	3.395.000	2.538.914	48.093	47.534	1,34	1,01	14.166	18.722
	2007	-	-	-	-				
INPDAP	2006	3.395.000	2.538.914	48.093	47.534	1,34	1,01	14.166	18.722
	2007	-	-	-	-				
- Gestione autonoma CPDEL	2006	1.350.000	959.964	13.536	14.977	1,41	0,90	10.026	15.602
	2007	-	-	-	-				
- Gestione autonoma Cassa insegnanti d'asilo	2006	30.000	13.052	233	190	2,30	1,23	7.767	14.519
	2007	-	-	-	-				
- Gestione autonoma Cassa sanitari	2006	110.000	51.288	3.642	2.059	2,14	1,77	33.109	40.138
	2007	-	-	-	-				
- Gestione autonoma Cassa ufficiali giudiziari	2006	5.000	2.504	24	39	2,00	0,60	4.700	15.735
	2007	-	-	-	-				
- Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato	2006	1.900.000	1.512.106	30.659	30.270	1,26	1,01	16.136	20.018
	2007	-	-	-	-				
TOTALE	2006	16.542.149	13.112.609	134.138	162.208	1,26	0,83	8.109	12.370
	2007	-	-	-	-				

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il quadro normativo dei lavoratori parasubordinati si è ulteriormente arricchito con l'emanazione del D.M. 12 luglio 2007, di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 22 del decreto legislativo 26/3/01 n. 151, "Tutela e sostegno della maternità e della paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995".

Dal 7 novembre 2007, è stato esteso alle lavoratrici a progetto e alle associate in partecipazione, il diritto di congedo di maternità e l'astensione dal lavoro per motivi di salute.

Sono stati emanati il D.D. del Direttore generale delle politiche previdenziali 10.01.2007 (pubblicato nella G.U. n. 15 del 19.01.2007) recante la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2006 ed il D.D. del Direttore generale delle politiche previdenziali 09.07.2007, (pubblicato nella G.U. n. 164 del 17.07.2007) recante la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2007.

Si cita, inoltre, il D.M. 28.03.2007 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato, per estratto, nella G.U. n. 161 del 13.07.2007) attuativo dell'art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 2006 (FIN. 2007), recante la ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nonché la determinazione della contribuzione relativa alla indennità giornaliera di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Valutazioni

Non essendo ancora pervenuti i dati relativi all'esercizio 2007, non possono essere effettuati confronti tra gli esercizi 2006-2007.

Tabella PS.14. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LAVORATORI AUTONOMI
(milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero assicurati	Numero prestazioni	Importo per contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7)	(8)
- INPS	{ 2006 2007	6.181.868 -	4.754.625 -	19.199 -	34.402 -	1,30 -	0,56 -	3.106 -	7.236 -
- Gestione art. 2 c. 26 Legge n. 335/95	{ 2006 2007	1.789.000 -	120.064 -	4.652 -	115 -	14,90 -	40,56 -	2.600 -	955 -
- Gestione artigiani	{ 2006 2007	1.881.488 -	1.459.884 -	6.477 -	12.645 -	1,29 -	0,51 -	3.443 -	8.661 -
- Gestione coldiretti - mezzadri - coloni	{ 2006 2007	519.094 -	1.905.413 -	924 -	11.721 -	0,27 -	0,08 -	1.781 -	6.151 -
- Gestione commercianti	{ 2006 2007	1.992.286 -	1.269.264 -	7.145 -	9.922 -	1,57 -	0,72 -	3.586 -	7.817 -

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

6.2.3 Trattamento IVS di base liberi professionisti

La gestione dei trattamenti previdenziali dei liberi professionisti è affidato a quindici Casse autonome e tre gestioni separate. Il finanziamento delle Casse avviene, in genere, attraverso un contributo soggettivo in percentuale del reddito imponibile ai fini IRPEF ed un contributo integrativo in percentuale del volume di affari ai fini IVA.

Molte Casse assicurano, oltre ai liberi professionisti che non godono di altri trattamenti previdenziali, una quota non trascurabile di iscritti a contributo ridotto, in quanto titolari di altre forme di tutela previdenziale obbligatoria.

Le Casse privatizzate ai sensi del D.Lgs. n. 509/94 sono gestite secondo il sistema finanziario a ripartizione e hanno l'obbligo di costituire, a garanzia degli iscritti, una riserva legale pari a cinque annualità di pensioni in essere per l'anno 1994.

Il sistema di calcolo delle pensioni è essenzialmente di tipo retributivo, elaborato come percentuale sulla media delle retribuzioni percepite dall'assicurato in un dato periodo della propria vita lavorativa e moltiplicato per il numero di anni di contribuzione. Negli ultimi tempi, alcune Casse hanno provveduto ad una riforma del proprio sistema previdenziale, introducendo il sistema di calcolo contributivo, possibilità prevista dalla L. n. 335/95, per determinare l'importo della pensione, come la Cassa dottori commercialisti, la Cassa dei ragionieri e dei periti commerciali e l'ENASARCO che, per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004, determinano l'importo della pensione annua, nel rispetto del pro-rata, secondo tale metodo.

L'ENPAV, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ha introdotto, in aggiunta alla pensione di base calcolata con il metodo reddituale, una pensione "modulare" calcolata con il metodo contributivo il cui finanziamento avviene destinando a tale prestazione un'aliquota percentuale (tra il 2 per cento e il 14 per cento) del reddito professionale dichiarato (qualora tale reddito risultasse pari a zero, si dovrà considerare un reddito convenzionale).

Si riportano di seguito i principali provvedimenti che, deliberati dagli Enti di previdenza privatizzati nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia normativa, loro riconosciuta, hanno comportato modifiche regolamentari e statutarie rilevanti ed hanno costituito oggetto di esame da parte dei Ministeri vigilanti nel corso del 2007.

La Cassa nazionale del notariato, con la delibera n. 192 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2007, ha disposto l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei notai dal 25% al 28%, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Inoltre, con la delibera n. 218 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° dicembre 2006, si è inteso elevare la percentuale della pensione indiretta e di reversibilità a favore del coniuge e dei figli superstiti dei notai.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, con la delibera adottata dal Comitato dei delegati in data 6 ottobre 2006, ha modificato l'articolo 5 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni approvato con D.M. del 20 novembre 2000.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti con la delibera n. 31/05 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 1-2 marzo 2005, ha predisposto le tabelle relative all'adozione dei nuovi coefficienti per il calcolo dell'onere di riscatto e di ricongiunzione dei periodi assicurativi in sostituzione di quelle di cui ai DD.MM. 29 febbraio 1988 e 28 luglio 1992. Inoltre, con le delibere n. 5/06 e n. 6/06 adottate dall'Assemblea dei delegati

in data 25 ottobre 2006, sono state apportate modifiche al Regolamento di disciplina del regime previdenziale, in particolare per la destinazione della contribuzione soggettiva versata dal pensionato di invalidità che prosegue l'attività professionale nel caso in cui, per cessazione dell'attività o a causa di decesso, non abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali con la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2006, ha regolamentato il disciplinare per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità. Inoltre, con la delibera adottata dal Comitato dei delegati in data 30 novembre 2006, ha introdotto modifiche regolamentari in materia di accertamento amministrativo nei confronti dei titolari di pensione di invalidità.

Con D.I. 17.07.2007 Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state approvate le modifiche al Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, allo Statuto e al Regolamento di esecuzione, deliberate dal Comitato dei delegati della Cassa Ragionieri.

La Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri liberi professionisti con la delibera n. 119/2007, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2007, ha ricalcolato le tabelle relative ai coefficienti di capitalizzazione per la determinazione della riserva matematica nei casi di riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi.

L'INARCASSA con la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati in data 17 e 18 marzo 2005, ha adottato il *"Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 5, dello Statuto"*. In particolare, con il deliberato in argomento si è inteso disciplinare le attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione in favore degli associati attraverso la qualificazione professionale.

L'ente nazionale di previdenza dei veterinari (ENPAV) con la delibera n. 2 adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati in data 10 giugno 2006, ha apportato modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto. In particolare ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, una prestazione contributiva aggiuntiva a quella già erogata dall'Ente da finanziarsi con un contributo soggettivo in misura, a scelta dell'iscritto, non inferiore al 2% e fino ad un massimo del 14% sull'intero reddito professionale prodotto l'anno precedente.

L'Ente di previdenza dei farmacisti (ENPAF) con la delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale in data 20 giugno 2007, ha determinato la misura del contributo assistenziale dovuto dagli iscritti per l'anno 2008.

L'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI) con la delibera n. 35 adottata dalla Giunta esecutiva in data 10 febbraio 2007, ha regolamentato la soppressione del contributo una-tantum di euro 1.032,91 attribuito all'atto dell'accesso alle prestazioni primo/unico figlio e primo/unico orfano. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 5 giugno 2007, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di talune norme richiamate nello Statuto della Fondazione ONAOISI, il decreto interministeriale 17 luglio 2007 Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dello Statuto è stato sospeso. In proposito, il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia econo-

mico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, all'art. 29, dà la facoltà al C.d.A di determinare il contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti pubblici in base ad una percentuale della retribuzione e dell'anzianità di servizio.

L'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI) con la delibera n. 2 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2007, ha apportato modifiche varie al "Regolamento delle prestazioni previdenziali" recependo integralmente le indicazioni delle Parti Sociali in ordine al contenuto della riforma previdenziale, già proposta con la delibera n. 46 del 12 aprile 2007. Il predetto provvedimento n. 2/07 ha variato il testo dell'art. 7, comma 8bis, della delibera 46/07, prevedendo l'inapplicabilità degli abbattimenti dello 0,50%, per ogni anno di integrazione contributiva concessa sulle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81, nell'ipotesi in cui gli iscritti abbiano raggiunto i requisiti di età e di contribuzione per la pensione di anzianità o per la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 4, comma 2 del Regolamento Inpgi.

Con la delibera n. 3, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2007, reca la concessione di agevolazioni contributive alle aziende in regola con il versamento dei contributi correnti che assumano, con contratto a termine, ex articoli 1, 2, 12 e 36 del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CCNLG), di durata pari a dodici mesi, giornalisti iscritti nelle liste di disoccupazione o CIGS tenute a cura della commissione paritetica FNSI-FIEG. Con la delibera n. 17 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2007, è stata apportata la modifica del regime sanzionatorio per i casi di omissione, ritardo o evasione contributiva. Inoltre, con la delibera n. 87 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2006, sono state disposte modifiche varie al "Regolamento per la concessione di mutui ipotecari", nonché, è stato adottato il "Regolamento per la concessione di mutui ipotecari a favore di cooperative edilizie".

Con la delibera n. 63 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2007, nel recepire le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in tema di riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa a favore dei lavoratori invalidi o sordomuti, è stato disposto, altresì, che la percentuale di invalidità per l'ammissione al beneficio, pari al 74%, sia accertata da una Commissione medica nominata dall'INPGI anche ove siano già intervenuti gli accertamenti da parte della competente Commissione ASL.

Con D.I. 13 settembre 2007, sono state approvate le modifiche allo Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

Il D.Lgs. n. 103/96 ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi garantendo loro un trattamento pensionistico determinato esclusivamente in base al sistema contributivo.

Anche per questi Enti di previdenza privati si riportano i principali provvedimenti che hanno comportato modifiche regolamentari e statutarie rilevanti ed hanno costituito oggetto di esame da parte dei Ministeri vigilanti nel corso del 2007.

L'Ente di previdenza degli psicologi (ENPAP) con la delibera n. 61/07 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2007, dispone l'erogazione di una maggiorazione di natura assistenziale, sulle pensioni di inabilità, invalidità e superstiti. Il deliberato, in particolare, introdu-

ce l'erogazione a favore di titolari di pensione di inabilità invalidità e superstiti di cui agli articoli 18, 20 e 21 del *“Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza”*, di una maggiorazione di natura assistenziale condizionata alla sussistenza di specifici requisiti reddituali. Inoltre, con la delibera n. 62/07 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2007, è stata apportata la modifica dell'articolo 32 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza determinando, nel prossimo triennio, una percentuale massima, fissata nella misura del 30%, degli avanzi di gestione del conto separato della contribuzione integrativa da destinare all'assistenza a favore degli iscritti ed in aggiunta a quella già definita per le maggiorazioni a favore di inabili, invalidi e superstiti. Con la delibera n. 01/07 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 27 gennaio 2007, sono individuate, in modo puntuale, le forme assistenziali da attivare a favore degli iscritti all'Ente, indicando per ognuna le linee di indirizzo di carattere generale. Inoltre, con la delibera n. 6 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 14 aprile 2007, sono stati modificati gli articoli 3, 4 e 28 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, prevedendo la facoltà per gli iscritti di optare per il versamento di una contribuzione soggettiva più elevata (art. 3), l'abrogazione della riduzione in misura del 50% del contributo minimo per gli iscritti ultrasessantacinquenni (art. 4), nonché l'estensione della facoltà di riscatto anche ai periodi di studio (laurea, corsi di specializzazione), precedenti l'inizio dell'attività lavorativa autonoma (art. 28).

L'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) con la delibera n. 39/2006 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 16-17 marzo 2006, ha modificato l'articolo 10, commi 1 e 5 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza. Inoltre, con la delibera n. 57/2007 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 16 febbraio 2007, l'Ente ha inteso apportare talune modifiche al Regolamento di assistenza facoltativa – parte IV – recante: *“Erogazione di contributi attraverso la corresponsione di sussidi a fondo perduto, per disagio economico a seguito di maternità, malattia infortunio, calamità naturali e/o decesso”*. Sono da menzionare anche la delibera n. 301/2006 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 10 marzo 2006, intesa a definire le modalità per la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia; la delibera n. 65/2007 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 17 maggio 2007, con la quale sono state disposte modifiche varie al *“Regolamento per l'attuazione della facoltà di riscatto dei periodi contributivi previdenziali”* e la delibera n. 411/2006 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2006, concernente i nuovi criteri per il calcolo del trattamento pensionistico di “vecchiaia”.

Con D.I. 1 marzo 2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state approvate le modifiche allo Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.

L'Ente di previdenza della professione infermieristica (ENPAPI) con la delibera n. 11/07 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 13 luglio 2007, ha apportato modifiche agli articoli 7 e 11 del *“Regolamento di previdenza”* proponendo una nuova formulazione delle norme dell'intero art. 7, concernente il pagamento e la riscossione della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità. Con la delibera n. 10/06/PRV adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 12 ottobre 2006, si è inteso adottare alcune modifiche ai regolamenti per gli interventi assistenziali, apportando maggiori benefici agli iscritti in caso di accertato bisogno, malattia e spese funebri.

L'Ente di previdenza pluricategoriale (EPAP) con la delibera n. 16/2006 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 10 novembre 2006, ha adottato il regolamento per l'erogazione